



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 31/2024/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8922/M del registro di Segreteria, proposto da XXX
in qualità di amministratore di sostegno del figlio XXX, rappresentata e difesa
per procura in calce all'atto di ricorso dall'avv. Antonio Salvia ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Potenza al viale Marconi,
n.219;

contro il Ministero della Difesa;

avverso il decreto n.2479 del 23/12/2021;

avente ad oggetto il diniego della pensione privilegiata ordinaria;

Visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 9 aprile 2024, con l'assistenza del segretario
dott.ssa Angela Micele, l'avv. Salvia per la ricorrente. Assente il Ministero della
Difesa.

Premesso in

FATTO

Con ricorso depositato presso questa Segreteria in data 9/11/2022, XXX, in
qualità di amministratore di sostegno del figlio XXX - soldato in servizio di
leva dal 15/9/1993 fino al congedo illimitato per fine ferma triennale avvenuto

il 28/9/1996 - impugnava il decreto n.0002479 del 23/12/2021 di rigetto dell'istanza - prodotta dalla medesima in data 20/3/2017 - con la quale veniva invocato in favore del sig. XXX il trattamento pensionistico privilegiato tabellare asseritamente dovuto in forza della ritenuta contrazione in servizio dell'infermità *"Disturbo schizofrenico cronico"*.

Il predetto decreto di rigetto - emanato successivamente alla sentenza n.20/2020 di questa Sezione che aveva respinto l'eccezione di decadenza della proposizione della domanda di accertamento dei requisiti integranti il diritto a pensione privilegiata e demandato al Ministero della Difesa di pronunciarsi in ordine alla sussistenza dei suddetti requisiti - era stato adottato sulla scorta del parere negativo rassegnato dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n.2576 del 12/11/2021 che aveva giudicato non dipendente da fatti di servizio l'infermità *"Disturbo psicotico in documentato trattamento neurolettico"*. Nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente si doleva della valutazione negativa del Comitato di verifica ritenendo, al contrario, come la patologia fosse *"... emersa (sotto forma di disturbo post-traumatico da stress) durante e a causa del servizio militare espletato..."* e con *"... concausa efficiente e determinante l'episodio stressante di estrema gravità verificatosi durante lo stesso servizio militare..."*. Depositava, a riprova, perizia medico legale, altresì richiedendo l'espletamento di C.T.U. e di *"[...] dichiarare che il signor XXX ha diritto alla pensione privilegiata tabellare di 1^a Categoria prevista dalla Tab. A allegata al D.P.R. n.834/1981 e succ. mod., per avere contratto durante il servizio militare di leva obbligatorio, ed a causa dello stesso, l'infermità 'Disturbo schizofrenico cronico'; condannare l'amministrazione resistente al pagamento dei ratei di pensione Privilegiata Tabellare dal dì di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge; condannare il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa, oltre spese generali IVA e CPA*

come per legge; munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione. ...".

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con memoria del 6/4/2023, in sintesi contestando le tesi poste a fondamento delle ragioni di accoglimento formalizzate nel ricorso. In particolare, si sottolineava il carattere vincolante del parere negativo reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Concludeva richiedendo di “ [...] *rigettare la domanda attorea. In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, si chiede che la decorrenza dei ratei pensionistici arretrati non sia anteriore al 01/04/2017 (1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, ai sensi del comma 3 dell'art.191 del D.P.R. 109271973). Si chiede infine che gli eventuali emolumenti accessori, dovuti sui ratei pensionistici arretrati, siano attribuiti in base ai criteri fissati dalle Sezioni Riunite di codesta Corte con Sentenza n.10/2008/QM e Sentenza n.6/2008/QM*”.

Successivamente, all'udienza dibattimentale del 18 aprile 2023, veniva emessa l'ordinanza n.4/2023/M, di richiesta di parere tecnico sulla vicenda al C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza. In data 8/2/2024 l'Organo incaricato provvedeva a depositare la relazione di perizia medico legale laddove, dopo aver richiamato gli esiti dell'esame della documentazione medico legale acquisita al fascicolo e quelli risultanti dalla visita diretta del ricorrente, giudicava il signor XXX affetto da “*Schizofrenia continua*” ritenendo come tale infermità potesse riconoscersi in nesso con gli eventi occorsi in data 24/01/1996 durante il servizio di leva obbligatoria ed ascrivibile alla 1^a ctg Tab. A.

Con memoria del 16/02/2024 l'avv. Salvia, richiamando quanto indicato nella relazione di perizia medico legale redatta dal C.M.L., insisteva per l'accoglimento del ricorso. Tali conclusioni venivano ribadite nel corso dell'odierna udienza di trattazione.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento secondo quanto appresso precisato.

In particolare, il giudizio verte sull'accertamento dei presupposti per il riconoscimento, in capo al ricorrente, della pensione di privilegio. Nella fattispecie si osserva come la relazione peritale depositata dal Collegio medico - legale dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza abbia valutato come dipendente da causa di servizio l'infermità psichica "*Schizofrenia continua*" patita, evidenziando come " [...] *La storia naturale della schizofrenia è caratterizzata da quattro stadi clinici: presintomatico, prodromico, progressivo e cronico-residuo (Fig. 9.1). Tutti gli stadi sono caratterizzati da sintomi e deficit funzionali specifici che progrediscono con il progredire del paziente attraverso i diversi stadi di malattia e con il peggioramento clinico...Traslando tali nozioni al caso di specie si evince che il Sig. XXX dichiarato idoneo al servizio militare di leva obbligatoria, in assenza di disturbi pregressi, con gentilezza e familiarità negative per patologie psichiche, a seguito dell'evento psicotraumatico dello scoppio di una bomba così come documentato in atti, riportava un quadro psichico che poi risultava in diagnosi di 'schizofrenia continua'. Nello sviluppo di tale infermità sebbene la schizofrenia riconosca verosimilmente una causa biologica, occorre evidenziare che in accordo con le valutazioni rese dallo specialista psichiatra, si può riconoscere efficienza lesiva all'evento psicotraumatico verificatosi e documentato in atti nel corso dell'esperimento di Servizio di Leva Obbligatoria. Se è vero come è vero che in ambito dei giudizi di pensionistica privilegiata il carattere eventualmente costituzionale dell'infermità e la predisposizione organica del soggetto non rappresentano ostacolo al riconoscimento della dipendenza, sempre che il servizio possa provocare l'anticipata insorgenza dell'affezione morbosa e la sua rapida evoluzione (cfr. Sez. giur. Sicilia 3 aprile 1990 n. 100/M), nel caso di specie potrà riconoscersi nell'evento psicotraumatico verificatosi, una valida efficienza lesiva nella genesi ed evoluzione dell'infermità Schizofrenia...*".

L' Organismo incaricato ha concluso ritenendo come allo stato attuale il sig. XXX fosse portatore di un quadro patologico invalidante ascrivibile alla 1^a ctg. Tab. A.

Questo Giudice ritiene che l'apporto conoscitivo recato dalla relazione peritale rassegnata dal C.M.L. incaricato si riveli determinante ai fini della decisione del giudizio che viene adottata, riconoscendo al sig. XXX la pensione di privilegio di 1^a ctg. Tab. A, a far tempo dall'1/4/2017, primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda prodotta il 20/03/2017 ed assunta a protocollo dal Ministero della Difesa il 29/03/2017, con gli interessi legali a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, nella sua composizione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione con ogni conseguente condanna al pagamento del dovuto;
- condanna il Ministero della Difesa al pagamento alle spese di lite per € 700,00.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 9 aprile 2024.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti

interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 9 aprile 2024

Il Responsabile Settore Giudizi

f.to digitalmente

Dott. ssa Angela Micele